Deliberazione della Giunta Regionale 7 novembre 2011, n. 2-2798

IPAB Asilo Infantile "Regina Margherita" di Murazzano (CN) - Estinzione.

A relazione del Presidente Cota:

L'Asilo Infantile "Regina Margherita" di Murazzano, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza giuridicamente riconosciuta a norma della Legge n. 6972/1890, eretta in Ente Morale con R.D. in data 27/03/1898, aveva per scopo, a norma dell'art. 4 dello Statuto vigente:

- "a) Di raccogliere e custodire, durante la giornata, i fanciulli d'ambo i sessi della classe povera, sottraendoli dai pericoli sia morali che fisici, i quali circondano la loro tenera età;
- b) Educare i loro cuori ai principi morali, e religiosi, e dare alla mente un'istruzione accomodata alla loro età e condizione.
- c) Procacciare ai genitori, tutori e custodi di essi tempo e comodità di attendere ai loro lavori e mestieri".

Il Comune di Murazzano ha precisato che l'Asilo Infantile "Regina Margherita" a decorrere dal 1 settembre 1974, data in cui venne istituita nel Comune una scuola materna statale, ha cessato di perseguire le proprie finalità istituzionali e non ha svolto altre attività socio-assistenziali, ha inoltre segnalato l'impossibilità di una ricostituzione dell'organo amministrativo dell'Ente, e la mancanza sia di patrimonio mobiliare e immobiliare, che, ovviamente, di personale.

La Giunta Comunale di Murazzano, con deliberazione n. 41 in data 08/07/2011, in relazione alle sopraillustrate motivazioni, ha proposto l'estinzione dell'Ente.

In merito alla proposta, la Provincia di Cuneo, invitata a formulare i propri elementi di valutazione in merito alla suddetta estinzione, si è favorevolmente pronunciata con deliberazione della Giunta provinciale n. 217 in data 11/10/2011.

Considerata l'insussistenza di patrimonio e la mancanza di personale non è configurabile, di conseguenza, un vincolo socio-assistenziale né vi sono adempimenti da compiere da parte del Comune.

Per i motivi esposti, considerato che l'Asilo Infantile non è più in grado di assicurare una presenza autonoma in campo assistenziale pubblico, si ritiene che la proposta di estinzione possa essere accolta.

Si ritengono realizzate, nel caso, le condizioni previste dall'art. 31 del Codice Civile per l'ipotesi di estinzione delle persone giuridiche, ricorrendo per l'I.P.A.B. l'impossibilità di raggiungere i propri scopi.

Ciò stante.

vista la Legge n. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni; visto il relativo Regolamento Amministrativo approvato con R.D. n. 99/1891; visto l'art. 31 del Codice Civile; visto il D.P.R. n. 9/1972; visti gli artt. 13 e 25 del D.P.R. n. 616/1977; visto il D.lgs. n. 207/2001

vista la L.R. n. 1/2004;

la Giunta Regionale, unanime,

## delibera

- l'estinzione dell'Asilo Infantile "Regina Margherita" di Murazzano (CN), per le motivazioni espresse in narrativa.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)